

CONVENZIONE

per il Servizio di Cassa tra Università di Pisa e

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art.31 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (di seguito Regolamento) emanato con D.R. 22 dicembre 2015, n.49150 e successive modifiche ed integrazioni, la gestione del servizio di cassa dell'Università di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43 (di seguito Università) è affidata in concessione a (di seguito Banca Cassiere)

Art. 2

Modalità di effettuazione del servizio

1. Premesso che l'Università adotta, per gestire i propri incassi e pagamenti l'ordinativo informatico locale con firma digitale (di seguito OIL), l'Università e la Banca Cassiere attivano il necessario collegamento telematico per la trasmissione degli OIL mediante l'applicativo già in uso e di proprietà dell'Università che permette la gestione e l'invio di un flusso dati conformemente alle specifiche in vigore, contenute nella Circolare AGID n. 64/2014 e nelle Circolari ABI, Serie Tecnica, n.36/2013 e n. 3 del 17 febbraio 2016, nonché successive modifiche e aggiornamenti anche futuri.

A tale scopo la Banca Cassiere si impegna ad adeguare il proprio sistema informatico in maniera tale da permetterne l'interfacciamento con l'applicativo dell'Università, nel rispetto della specifica normativa del settore.

2. Per la gestione del servizio di cassa la Banca Cassiere mette a disposizione la propria rete telematica nonché le proprie agenzie sul territorio. In particolare la Banca Cassiere si obbliga a dedicare all'Università almeno due agenzie in Pisa, con sportelli prioritari in ciascuna di esse, funzionali alle esigenze dell'Università.

3. La Banca Cassiere si obbliga a comunicare all'Università il nominativo di un referente amministrativo e di un sostituto per la gestione della convenzione che terrà i contatti con l'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale. Inoltre dovranno essere individuati e comunicati tempestivamente i referenti informatici indispensabili per la gestione dell'OIL, nonché gli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata utili per lo scambio delle informazioni con gli utenti dell'Università.

4. Il numero delle unità di personale che la Banca Cassiere dovrà adibire ai servizi previsti dalla presente convenzione dovrà essere sufficiente a garantirne il regolare svolgimento.

5. I flussi dei dati informatici firmati riferiti ad uno o più ordinativi inviati dall'Università nella fascia oraria 08.00-17.00 saranno acquisiti lo stesso giorno

lavorativo mentre eventuali flussi che pervenissero alla Banca Cassiere oltre le ore 17.00 saranno assunti in carico nel giorno lavorativo bancario successivo.

Qualora in casi di urgenza, per motivi tecnici, la trasmissione degli ordinativi debba avvenire in forma cartacea, la Banca Cassiere si impegna ad effettuare il pagamento/incasso immediatamente e comunque non oltre le 2 ore dalla consegna.

6. L'acquisizione dei flussi comporta per i pagamenti disposti con accredito sui conti correnti bancari o postali l'inserimento automatico dei dati nel circuito bancario e/o postale; per i pagamenti disposti per cassa comporta, invece, la messa a disposizione sulla rete degli sportelli della Banca Cassiere di tali pagamenti che sono effettuati entro l'orario di apertura al pubblico degli sportelli bancari.

Art. 3

Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di cassa deve essere svolto in conformità alle disposizioni di legge emanate in materia dallo Stato, al Regolamento, nonché in conformità alle condizioni e prescrizioni della presente convenzione.

2. Ai fini della semplificazione e accelerazione delle procedure contabili la gestione del servizio verrà assicurata tramite l'uso di strumenti e tecnologie informatiche, con particolare riguardo a prodotti di internet banking e, soprattutto, alla trasmissione telematica degli OIL.

Il servizio dovrà essere svolto in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e compatibili con i sistemi informatici in uso, nel tempo, nell'Università ed intese a recepire le esigenze contabili e organizzative espresse dalla stessa.

3. Il servizio di cassa deve essere svolto in modo che la Banca Cassiere evidenzi, per ogni struttura dell'Ateneo con autonomia gestionale e amministrativa, i singoli movimenti giornalieri di entrata e di uscita e il relativo saldo.

Deve essere previsto, inoltre, un sistema di "alert" per ogni singola struttura che evidenzi il raggiungimento massimo di budget disponibile.

All'Università deve essere garantita la consultabilità di tali dati in tempo reale.

4. I costi dell'aggiornamento o la modificazione del sistema informatico alla base delle procedure di scambio telematico sono a carico della Banca Cassiere. E' escluso qualsiasi onere a carico dell'Università anche qualora si renda necessaria l'adozione di un nuovo software per la gestione dei rapporti telematici con la Banca Cassiere.

Art. 4

Firma dei documenti

1. L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca Cassiere le generalità dei soggetti autorizzati alla firma digitale (compresi i sostituti) e a comunicare altresì le eventuali variazioni.

2. L'Università si impegna, a tale scopo, a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla decodifica dei documenti trattati con firma digitale e la conseguente individuazione degli stessi come provenienti da soggetti autorizzati.

3. L'Università si impegna a trasmettere per lettera raccomandata le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare le eventuali comunicazioni per la gestione dei rapporti con la Banca Cassiere (ad eccezione degli ordini di riscossione e di pagamento che devono essere firmati con procedura digitale).

Art. 5

Riscossione delle entrate

1. La Banca Cassiere provvederà a incassare tutte le entrate dell'Università, ivi comprese quelle relative ai Centri di gestione con autonomia gestionale ed amministrativa e ad imputarle al conto dell'Ateneo, previa indicazione del codice di conto della struttura universitaria interessata. La stessa rilascerà, in luogo e vece dell'Università, quietanza delle somme incassate. Copia delle quietanze dovrà essere trasmessa, anche per via telematica, entro due giorni dopo l'incasso all'Università. La quietanza di incasso deve riportare il codice di conto identificativo della struttura in modo da permettere all'Università l'imputazione immediata dell'incasso alla struttura interessata.

2. Le somme saranno rimosse dalla Banca Cassiere in base ad OIL di incasso emessi a cura dell'Università. Tali OIL sono firmati dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 4 e sono incassati dalla Banca Cassiere entro il termine individuato ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della presente convenzione, fatti salvi eventuali casi di urgenza.

3. L'esazione delle entrate è pura e semplice senza l'obbligo di esecuzione nei confronti dei debitori morosi da parte della Banca Cassiere, la quale non è tenuta a intimare atti legali o richieste o ad impegnare in ogni caso la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Università ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso.

4. La Banca Cassiere dovrà accettare, anche senza ordinativo, le somme che i terzi verseranno, a qualsiasi titolo, a favore dell'Università, previa tempestiva comunicazione alla stessa, ai fini della necessaria autorizzazione, indicando al contempo i soggetti che hanno disposto i versamenti e le relative causali.

5. La Banca Cassiere dovrà gestire i versamenti effettuati da terzi a favore dell'Università attraverso il sistema Pago PA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione ed eventuali nuovi sistemi di pagamento obbligatori per le P.A.

6. A corredo dell'OIL la Banca Cassiere apporrà una certificazione digitale comprovante l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme rimosse sul conto dell'Università, con indicazione del codice di conto relativo alla struttura interessata.

Art.6

Gestione delle tasse studentesche

1. La Banca Cassiere si impegna ad incassare e gestire le tasse versate dagli studenti mediante l'utilizzo di sistemi informatici da integrare, da parte della Banca Cassiere, con quelli in uso presso l'Università.
2. L'incasso e la gestione delle tasse dovrà avvenire secondo le modalità previste e alle condizioni offerte in sede di gara ai sensi dell'art.8 dell'Allegato 1 alla presente convenzione (Elementi di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di cassa).
3. La Banca Cassiere si impegna, altresì, a garantire l'utilizzo di eventuali ulteriori nuovi sistemi di incasso delle tasse studentesche che verranno concordati con l'Università.

Art.7

Pagamenti

1. Alla Banca Cassiere compete il pagamento delle spese dell'Università, sulla base di OIL di pagamento, anche collettivi a favore di creditori diversi per lo stesso titolo, firmati con firma digitale dai soggetti all'uopo legittimati e contenenti tutti gli elementi previsti dal Regolamento.
2. Gli OIL di pagamento potranno essere estinti secondo le disposizioni di legge e del Regolamento con le seguenti modalità:
 - a) pagamento diretto presso la Banca Cassiere con rilascio di quietanza sul titolo;
 - b) accredito in conto corrente bancario previa richiesta del creditore;
 - c) accredito in conto corrente postale previa richiesta del creditore;
 - d) assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura della Banca Cassiere;
 - e) pagamento mediante gli altri mezzi disponibili sul circuito bancario o postale, previa richiesta del creditore.Gli estremi delle operazioni diverse da quella di cui alla lett. a) dovranno essere espressamente recepiti dall'OIL.
3. I beneficiari dei mandati, ad eccezione del personale universitario, dovranno essere avvisati direttamente dalla Banca Cassiere la quale dovrà inoltre compilare, gratuitamente, i bollettini di conto corrente postale per i pagamenti effettuati con tale mezzo.
4. Gli OIL di pagamento non riscossi entro il 28 dicembre dell'anno di riferimento sono estinti previa variazione dell'OIL a cura della struttura interessata, mediante assegno circolare non trasferibile da spedire a cura della Banca Cassiere.
5. I pagamenti dovranno essere disposti entro il termine individuato ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della presente convenzione, fatti salvi eventuali casi di urgenza.

Art. 8

Annullamento e variazione degli OIL

1. Gli OIL potranno essere annullati finché l'ordinativo non risulti eseguito. Qualora l'OIL risulti già eseguito la Banca Cassiere comunica all'Università il diniego all'operazione.
2. Gli OIL trasmessi alla Banca Cassiere e non ancora eseguiti possono essere variati come di seguito indicato: gli OIL di pagamento possono essere variati con riferimento alle modalità di pagamento, alla codificazione SIOPE e agli estremi dei provvisori di uscita; gli OIL di incasso possono essere variati solo con riferimento alla codificazione SIOPE e agli estremi dei provvisori di entrata.
3. Le variazioni agli OIL con riferimento al codice SIOPE possono essere effettuate anche se gli stessi siano già eseguiti.
4. Sia le operazioni di annullamento che di variazione devono essere espressamente autorizzate da uno dei soggetti di cui all'art. 4 tramite variazione dell'OIL, relativa sottoscrizione con firma digitale e trasmissione telematica alla Banca Cassiere.

Art. 9

Pagamento degli stipendi

1. Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi e straordinari al personale dell'Università sarà effettuato di norma mensilmente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad ordini di pagamento collettivi a favore dei beneficiari.
2. Su richiesta dell'Università, i pagamenti a favore del personale potranno essere eseguiti anche mediante assegni circolari non trasferibili oppure con accredito degli importi relativi sui c/c postali o bancari, presso tutti gli sportelli bancari della Banca Cassiere ed anche presso sportelli bancari diversi. A tal fine la valuta sarà quella del giorno fissato per il pagamento degli stipendi che peraltro dovrà coincidere, in quanto possibile, anche con l'effettiva disponibilità degli stessi su c/c postale o bancario. La Banca Cassiere si impegna a prendere opportune iniziative finalizzate a far sì che l'accredito dello stipendio su un conto corrente non acceso presso la Banca Cassiere medesima avvenga nello stesso giorno di decorrenza della valuta.
3. Gli ordini di pagamento degli stipendi non avvengono mediante OIL ma tramite l'invio di un flusso dati elaborato mediante il CINECA e relativo al netto degli stipendi stessi. L'Università provvede, successivamente a contabilizzare questi pagamenti mediante appositi OIL da inviare alla Banca Cassiere mediante la procedura telematica standard.

Art. 10

Pagamenti in valuta estera in area extra SEPA

1. La Banca Cassiere è tenuta a pagare tutte le fatture estere (extra area SEPA) corredate dalla documentazione valutaria inviate dall'Università tramite richiesta

sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 4. La Banca Cassiere provvederà a richiedere l'emissione dell'OIL per la regolarizzazione del pagamento, precisando l'importo pagato al creditore.

Art. 11

Altri pagamenti

1. La Banca Cassiere, previa comunicazione dell'Università, dovrà provvedere, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione dei relativi OIL, al pagamento delle rate di mutui in scadenza e di tutte le altre eventuali spese che, su indicazione dell'Università, rivestano particolare carattere di urgenza. Le ricevute di detti pagamenti costituiscono carte contabili giustificative dell'addebito effettuato dalla Banca Cassiere all'Università, che dovrà emettere quanto prima i relativi OIL per la regolarizzazione contabile.
2. La Banca Cassiere provvede al pagamento delle spese effettuate con l'utilizzo delle carte di credito da parte dei soggetti autorizzati.
3. La Banca Cassiere si impegna inoltre ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell'Università secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 12

Valute

1. La Banca Cassiere si obbliga ad applicare le valute nel modo seguente: per le riscossioni il giorno dell'effettivo introito in cassa; per i pagamenti il giorno dell'effettiva operazione di pagamento. Resta fermo per la valuta da applicare agli stipendi quanto disposto all'art. 9 comma 2.
2. Su apposita richiesta dell'Università e per tipologie di pagamenti assimilabili agli stipendi la Banca Cassiere si obbliga ad applicare le valute preventivamente concordate con l'Università.

Art. 13

Oneri

1. Le eventuali spese vive accessorie per i pagamenti disposti a mezzo bollettino di conto corrente postale, emissione di assegno circolare o, più in generale, con modalità diverse dal bonifico bancario, nonché le eventuali commissioni o spese di incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti e fornitori dei servizi dell'Università previsti dalla presente convenzione saranno regolate in base alle condizioni offerte in sede di gara ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato 1 alla presente convenzione (Elementi di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di cassa).
2. Le eventuali variazioni degli eventuali oneri per commissioni e costi, previsti dagli art.4 "Bonifici bancari", art.6 "Postazioni POS fisici", art.8 "Riscossione tasse universitarie" e art.9 "Servizi per gli studenti" dell'Allegato 1 alla presente convenzione (Elementi di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di

cassa), non potranno avvenire prima di due anni dalla stipula della presente convenzione. Le eventuali variazioni di cui al presente comma potranno avvenire con la modalità di cui all'art. 175 del DLGS 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto dall' art. 21 della presente Convenzione.

3. La Banca cassiere si impegna a fornire all'Università un conto corrente dedicato, per i versamenti in suo favore, al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 3.08.2010 e successive modifiche.

Art.14

Adempimenti

1. L'Università trasmetterà alla Banca Cassiere gli OIL per via telematica; gli eventuali ordinativi relativi a pagamenti esteri extra area euro o altri pagamenti da regolarizzare successivamente, verranno trasmessi mediante posta elettronica certificata e, successivamente, regolarizzati mediante OIL.

2. La Banca Cassiere provvederà ad acquisire i flussi trasmessi dall'Università a lavorarli e a restituirli completi di tutte le informazioni, conformemente alle specifiche tecniche previste dalle normative vigenti.

3. La Banca Cassiere mette a disposizione giornalmente tramite strumenti informatici all'Università un giornale di cassa contenente tutte le operazioni di incasso e di pagamento relative al giorno precedente. La Banca Cassiere dovrà fornire all'Università con riferimento all'ultimo giorno del mese, entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi, i riscontri contabili, in formato elettronico.

4. La Banca Cassiere trasmetterà all'Università, per via telematica, gli OIL estinti e gli eventuali documenti allegati.

5. Al fine di effettuare verifiche di cassa e sulla consistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia la Banca Cassiere, su richiesta dell'Università, provvederà a fornire immediatamente tutti gli elementi necessari per gli adempimenti in parola.

6. Al termine di ogni esercizio la Banca Cassiere dovrà inviare, anche per via telematica, un rendiconto riassuntivo delle operazioni effettuate dal quale risulti l'ammontare complessivo delle entrate, delle spese e la rimanenza del conto di cassa alla chiusura della gestione.

7. La Banca Cassiere, relativamente al servizio oggetto della presente convenzione, si impegnerà a fornire immediatamente all'Università tutti gli elementi alla stessa necessari per dare attuazione a disposizioni normative vigenti.

8. La Banca Cassiere si impegna, senza costi per l'Università, ad adeguare il proprio sistema informatizzato in modo che, ai sensi del Decreto MEF 30 maggio 2018, assicuri l'adozione di ordinativi di incasso e pagamento (OPI), emessi secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE + emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il

30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”.

Dal momento dell'adozione dell'OPI e del SIOPE +, in tutte le parti del testo della presente convenzione al termine “OIL” si sostituirà il termine “OPI”.

Art. 15

Gestione titoli

1. La Banca Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Università che saranno presso la stessa depositati. Le cedole dei titoli saranno, alla scadenza, staccate dalla Banca Cassiere e l'importo relativo accreditato, con la stessa valuta della scadenza predetta, sul conto dell'Università, con contestuale richiesta del relativo OIL di incasso.

2. Per le giacenze di cassa che, compatibilmente con la normativa in vigore, si formeranno sul conto corrente relativo al servizio, la Banca Cassiere si impegna a fornire gratuitamente l'eventuale consulenza di gestione della liquidità di cassa per la individuazione delle migliori opportunità di volta in volta presenti sui mercati finanziari in relazione alle esigenze dell'Università. Tale consulenza, da comprendersi nel più generale rapporto di servizio di cassa, dovrà:

- a) garantire la disponibilità delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività ordinaria e straordinaria, secondo i flussi programmati o programmabili;
- b) migliorare il livello di rendimento della componente meno volatile della liquidità, rispetto al parametro base di remunerazione della giacenza di conto corrente;
- c) selezionare forme di investimento che garantiscano in modo assoluto la salvaguardia del capitale disponibile per l'investimento, eliminando qualunque alternativa che sottopone a rischio di parziale o mancato rimborso alla scadenza il valore nominale del capitale;
- d) fornire all'Università gli elementi necessari per la determinazione dell'attendibilità dei flussi e le oscillazioni dei saldi atti a costituire la base storica su cui poter costruire una rappresentazione dei flussi di cassa capace di pilotare significativamente l'entità delle risorse finanziarie tempo per tempo scorponabili dalle giacenze atte a coprire l'attività programmata.

Art. 16

Servizi agli studenti

1. La Banca Cassiere si impegna a fornire i servizi agli studenti, alle condizioni offerte in sede di gara ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato 1 alla presente convenzione (Elementi di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di cassa).

Art. 17

Responsabilità della Banca Cassiere

1. La Banca Cassiere risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell'Università.

2. La Banca Cassiere, inoltre, risponde:

a) in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze e dei documenti probatori e del buon esito delle operazioni eseguite;

b) in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito sul conto dell'Università e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

3. La Banca Cassiere, inoltre, assume la responsabilità per ogni danno o inconveniente di qualsiasi genere che avesse a manifestarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti emersi a decorrere dalla data di ricezione dei flussi indicata nel relativo elenco di trasmissione, salvo dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.

Art. 18

Gratuità del servizio

1. Il servizio di cassa sarà svolto gratuitamente dalla Banca Cassiere la quale rinuncia al rimborso delle spese di tenuta conto e/o spese per singole operazioni e commissioni varie (comprese quelle relative agli eventuali finanziamenti per mutui e anticipazioni di cassa) per pagamenti disposti dall'Università "esenti da bollo e da commissione".

2. Fanno eccezione i pagamenti esteri, area extra-SEPA, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato 1 alla presente convenzione (Elementi di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di cassa).

3. La presente Convenzione dà luogo ad una concessione di servizi; pertanto la concessione comporta il trasferimento alla Banca Cassiere del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del Piano economico finanziario presentato dalla Banca Cassiere in sede di gara.

Al fine di monitorare l'andamento dei costi e dei ricavi oggetto della concessione, la Banca Cassiere è tenuta a trasmettere ogni anno all'Università, tramite PEC, i dati relativi ai ricavi conseguiti ed ai costi sostenuti relativamente agli elementi dell'offerta tecnica ed economica unitamente ad un resoconto economico gestionale sull'esecuzione della concessione.

Art. 19

Fideiussioni

La Banca Cassiere fornirà, dietro richiesta dell'Università, fideiussioni da attivarsi al minor costo possibile. La gestione delle fideiussioni in questione (richiesta, proroga e chiusura) verrà seguita dalla struttura richiedente.

Art. 20

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dall' **1.1.2019**. La Banca Cassiere sia nel caso di naturale scadenza della presente convenzione, sia nel caso di risoluzione di cui al successivo art.22 dovrà garantire la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni, il versamento della quota per frazione di anno del contributo annuo a fini istituzionali di cui all'allegato 1 della presente convenzione, nonché il supporto necessario per il periodo successivo al **31.12.2023** fino a quando l'Università non avrà provveduto ad affidare il servizio di cassa e non sarà completato il passaggio di consegne alla nuova Banca Cassiere.

Art. 21

Modifiche della convenzione.

1. La Convenzione potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

a) per quanto riguarda gli elementi indicati al comma 2 dell'art. 13 della presente convenzione.

b) per servizi supplementari da parte della Banca Cassiere, che si rendessero necessari e che non sono inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o inter operatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per l'Università un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che l'Università non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs.n.50/2016, fatta salva la autorizzazione dell'Università, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali, ai sensi del comma 7 dell'art. 175 del D.Lgs.n.50/2016.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale, inteso come valore risultante a seguito dell'aggiudicazione del servizio di cassa. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il D.Lgs.n.50/2016.

2. La modifica della Convenzione è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali della presente Convenzione, originariamente pattuita. In ogni caso, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dal comma 4 dell'art.175 del D.Lgs.n.50/2016, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'Università ha inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del presente articolo.

3. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni del comma 2 del presente articolo sono rispettate, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia fissata all' art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Art. 22

Recesso, cessazione, revoca d' ufficio, risoluzione per inadempimento

1. Il verificarsi di fatti non riconducibili alla Banca cassiere che incidano sull' equilibrio del piano economico finanziario presentato in sede di gara può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo alla Banca cassiere e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla Convenzione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dalla Convenzione. In tale caso si applica l'ultimo periodo dell'art. 165, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) l'Università ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell' art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, non si applicano i termini previsti dall' art. 21-nonies della legge 7/8/1990 n. 241.

3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario, si applica l'art. 176, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

4. L'art. 176, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 si applica, altresì, qualora la concessione sia risolta per inadempimento della Università ovvero quest' ultima la revochi per motivi di pubblico interesse.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte dell'Università, delle somme previste all'art. 176, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

5. L'Università si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta per raccomandata r.r. alla Banca Cassiere, qualora riscontri che la Banca Cassiere medesima, per almeno tre volte nel corso di un anno solare abbia violato le clausole contrattuali e/o i termini della propria offerta. Tali violazioni dovranno essere contestate per iscritto dall'Università. Per il caso di risoluzione per inadempimento della Banca cassiere di cui al presente comma, si applica l'art. 1453 del codice civile.

Art.23

Servizi integrativi

1.La Banca Cassiere è obbligata al rispetto delle condizioni offerte in sede di gara e all'espletamento dei servizi integrativi della presente convenzione di cui all'apposito atto Allegato 1.

Art. 24

Norme finali

1. Con separati atti aggiuntivi potranno essere stipulate con la Banca Cassiere le condizioni specifiche che saranno riservate ai dipendenti (e loro famigliari) nonché agli studenti dell'Università che abbiano il conto corrente presso la Banca Cassiere.

2.L'Università si obbliga a trasmettere alla Banca Cassiere il Regolamento e successive modifiche e integrazioni.

3. La Banca Cassiere si impegna a trasmettere all'Università entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione il numero degli sportelli messi a disposizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione.

4. Sono poste a carico della Banca Cassiere le eventuali spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente.

5. In particolare l'imposta di registrazione della convenzione verrà pagata dalla Banca Cassiere annualmente e le parti si impegnano a produrre la denuncia ex art.19 del DPR 131/86 ai fini della liquidazione dell'imposta sul contributo annuo.

PER L'UNIVERSITA'

PER LA BANCA CASSIERE

(IL DIRETTORE GENERALE)

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Dott. Riccardo Grasso